

GIGLIO GROUP SPA
ASSEMBLEA ORDINARIA

(11 MAGGIO 2018 IN UNICA CONVOCAZIONE)

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter D.Lgs. 58/1998

Signori Azionisti,

in osservanza dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (c.d. "T.U.F."), come successivamente modificato e integrato, nonché dell'art. 84-ter del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971/99, come successivamente modificato e integrato, il Consiglio di Amministrazione della Giglio Group S.p.A. (di seguito anche la "Società") mette a Vostra disposizione una relazione illustrativa sull'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci convocata, in data 11 maggio 2018 alle ore 11:00 in Milano, Piazza Diaz 6, in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 di "Giglio Group S.p.A." e destinazione del risultato di esercizio
 - 1.1. Approvazione del Bilancio di esercizio della società al 31 dicembre 2017, previo esame della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato di Giglio Group S.p.A al 31 dicembre 2017.
 - 1.2. Destinazione del risultato di esercizio.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica; determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 2.1. Determinazione del numero dei componenti;
 - 2.2. Determinazione del periodo di durata della carica;
 - 2.3. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - 2.4. Determinazione dei compensi spettanti agli Amministratori.
3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei compensi.
 - 3.1. nomina del Collegio Sindacale e del Suo Presidente
 - 3.2. Determinazione dei compensi.
4. Incarico di revisione legale dei conti. Modifica del periodo del mandato novennale già conferito dall'assemblea del 1 dicembre 2017.

* * * * *

Punto 1 all'ordine del giorno

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 di "Giglio Group S.p.A." e destinazione del risultato di esercizio

- **Approvazione del Bilancio di esercizio della società' al 31 dicembre 2017, previo esame della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società' di revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato di Giglio Group S.p.A al 31 dicembre 2017.**
- **Destinazione del risultato di esercizio.**

Signori Azionisti,

si informa che ogni commento relativo al primo punto all'ordine del giorno è ampiamente contenuto nella Relazione Finanziaria Annuale, comprendente il progetto di Bilancio d'esercizio e il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2017, la Relazione sulla gestione degli Amministratori, [e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, co. 5°, T.U.F.], che verrà depositata e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla legge, insieme con l'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa vigente.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, Vi proponiamo di assumere le seguenti deliberazioni:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Giglio Group S.p.A., presa conoscenza della Relazione del Consiglio di Amministrazione, e della Relazione del Collegio Sindacale; preso atto delle relazioni di certificazione della società di revisione, delibera di approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione e di approvare il Bilancio d'esercizio al 31.12.2017.

Con riferimento alla perdita di euro 2.378.865,00 evidenziata nel bilancio al 31 dicembre 2017, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Giglio Group S.p.A. delibera di rinviare la stessa al nuovo esercizio come proposto nella relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e messa a disposizione degli Azionisti nei termini di legge.

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Giglio Group S.p.A. delibera infine di non procedere alla distribuzione di riserve per conservare le risorse aziendali a supporto di futuri investimenti e favorire l'autofinanziamento."

* * * * *

Punto 2 all'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica; determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

- **Determinazione del numero dei componenti;**
- **Determinazione del periodo di durata della carica;**

- **Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;**
- **Determinazione dei compensi spettanti agli Amministratori.**

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 viene a scadenza il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società, nominato dall'Assemblea ordinaria del 22 aprile 2015 e successivamente integrato. E' quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo organo amministrativo, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica. Al riguardo si ricorda, in particolare, quanto segue.

Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e relativa composizione

A norma dell'art. 15 dello Statuto sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1-ter, del D. Lgs. 58/1998 ("TUF") come di seguito indicato. L'Assemblea è pertanto chiamata preliminarmente a determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il Consiglio di Amministrazione in carica, sulla base delle dimensioni anche internazionali della Società e sulle attività richieste da porre in essere dal nuovo Consiglio di Amministrazione propone agli Azionisti di determinare il numero dei componenti dell'organo amministrativo in 7 (sette) componenti.

Il Consiglio di Amministrazione può essere composto anche da non soci, dura in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina non superiore a tre esercizi, scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, ed è rieleggibile.

Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF. Si precisa, tuttavia, che la Vostra Società è ammessa alle negoziazioni sul segmento STAR del Mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e che, al fine di mantenere la qualifica STAR, nell'organo amministrativo deve essere presente un numero adeguato di Amministratori indipendenti ai sensi dell'art. 2.2.3 del Regolamento di Borsa. In forza della previsione dell'art. IA.2.10.6 delle Istruzioni al Regolamento di Borsa, nei Consigli di Amministrazione composti fino a 8 membri, devono essere presenti almeno due Amministratori indipendenti e nei Consigli di Amministrazione composti da 9 fino a 14 membri, devono essere presenti almeno tre Amministratori indipendenti.

Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell'Amministratore. Il venir meno del requisito dell'indipendenza qual sopra definito in capo ad un Amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito.

Meccanismo di nomina del Consiglio di Amministrazione sulla base del voto di lista

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dai Soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Ogni Azionista, nonché i Soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, come pure il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del TUF, non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, né possono votare liste diverse.

Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuiti ad alcuna lista. Vi ricordiamo inoltre che i Soci che presentino una "lista di minoranza" sono destinatari delle raccomandazioni formulate da Consob con comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli od insieme ad altri, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la diversa percentuale eventualmente stabilita da disposizioni di legge o di regolamento. Le liste dovranno essere presentate presso la sede sociale in Milano, Piazza Diaz 6, entro il 16 aprile 2018.

Il deposito delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione può inoltre essere effettuato mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata "giglio@arubapec.it". Nel caso di presentazione delle liste a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere trasmessa anche copia di un valido documento di identità dei presentatori.

Le liste devono essere corredate, ferma ogni eventuale ulteriore disposizione pro tempore vigente: (i) delle informazioni relative all'identità dei Soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato incluso nelle liste; nonché (iii) delle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per le rispettive cariche, con indicazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi indipendente.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano almeno un terzo del totale con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore. La titolarità della quota di partecipazione richiesta, ai sensi di quanto precede, ai fini della presentazione della lista è attestata mediante invio alla Società da parte dell'intermediario abilitato alla tenuta dei conti della comunicazione prevista dall'art. 23 del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, come successivamente modificato, anche successivamente al deposito della lista, purché almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in convocazione unica, ossia entro il 20 aprile 2018. Si ricorda che la titolarità di detta quota di partecipazione è determinata avuto riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che (salva ogni altra causa

di ineleggibilità o decadenza) non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto o da altre disposizioni applicabili per le rispettive cariche.

Le liste saranno altresì soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente. In particolare, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (ossia entro il 20 aprile 2018) le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato: a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli Amministratori da eleggere, tranne uno;

b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero dei voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui al punto a) è tratto un componente del Consiglio di Amministrazione nella persona del primo candidato, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono indicati in tale lista, fermo restando che, qualora la lista di minoranza di cui al punto b) non abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta, ai sensi di quanto precede, ai fini della presentazione della lista medesima, tutti gli Amministratori da eleggere saranno tratti dalla lista che ha riportato il maggior numero di voti di cui al punto a).

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, del TUF, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui al precedente punto a), sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 148, comma 3, del TUF pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo.

A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Nel caso in cui gli Amministratori possano essere tratti da una sola lista, o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge,

senza osservare il procedimento sopra descritto, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi. Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione

Siete infine chiamati a determinare il compenso dei componenti dell'organo amministrativo. Al riguardo si ricorda che, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale, al Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'Ufficio. L'Assemblea potrà inoltre assegnare allo stesso compensi ai sensi dell'art. 2389 del Codice Civile, anche sotto forma, in tutto o in parte, di partecipazioni agli utili o di attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo determinato azioni di futura emissione, nonché determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

* * * * *

Punto 3 all'ordine del giorno

Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei compensi.

- **Nomina del Collegio Sindacale e del Suo Presidente**
- **Determinazione dei compensi.**

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 viene a scadenza il Collegio Sindacale della Vostra Società, nominato dall'Assemblea ordinaria del 22 aprile 2015 e successivamente integrato; è quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo organo di controllo e del suo Presidente, nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie applicabili.

Al riguardo si rammenta, in particolare, quanto segue.

Composizione del Collegio Sindacale

Ai sensi dell'art. 29 dello Statuto sociale, l'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale, composto da tre Sindaci Effettivi e due Supplenti, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'art. 148, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF"); pertanto, le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco supplente.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi, più precisamente sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili.

Almeno due dei Sindaci Effettivi ed almeno uno dei Sindaci Supplenti sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I Sindaci che non siano in possesso di questo requisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- (a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a euro due milioni, ovvero;
- (b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, inerenti alla produzione e commercio di prodotti elettromeccanici, di connettori elettrici e di prodotti meccanici in genere, ovvero;
- (c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, o comunque nel settore elettromeccanico.

I Sindaci non possono ricoprire incarichi di amministrazione e controllo oltre i limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare pro tempore vigente.

Fermi restando gli obblighi di legge e di Statuto in materia di professionalità e in materia di equilibrio fra i generi, si invitano gli Azionisti a proporre candidature che tengano in adeguato conto le esigenze di diversità nella composizione dell'organo di controllo sotto il profilo dell'età e del percorso formativo e professionale, affinché siano garantite le competenze idonee ad assicurare il corretto svolgimento delle funzioni ad esso spettanti. Si ricorda inoltre che, poiché il Collegio Sindacale si identifica con il "Comitato per il controllo interno e la revisione contabile" ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 39/2010 (come modificato dal D.Lgs. 135/2016), i componenti del Collegio devono essere, nel loro complesso, competenti nel settore in cui opera la Società.

Meccanismo di nomina del Collegio Sindacale sulla base del voto di lista

La nomina dei Sindaci viene effettuata, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate da Soci, che recano i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di uno o più candidati, indicando se la singola candidatura viene presentata per la carica di Sindaco effettivo, ovvero per la carica di Sindaco supplente. Ogni candidato può essere presentato in una sola lista.

Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi così che i candidati del genere meno rappresentato siano almeno, per il secondo mandato successivo ad un anno dall'entrata in vigore della L. 120/2011, un terzo dei candidati alla carica di Sindaco Effettivo ed un terzo dei candidati alla carica di Sindaco Supplente (quale è il caso dell'attuale nomina del nuovo Collegio Sindacale), con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri, rappresentino la percentuale del capitale stabilita da disposizioni di legge o regolamentari. Al riguardo si rammenta che, ai sensi di statuto, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste per la nomina dell'organo di controllo della società è il 2,5% del capitale sociale.

Ogni Azionista, nonché i Soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, come pure il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del TUF non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, né possono votare liste diverse. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Vi ricordiamo inoltre che gli Azionisti che presentino una "lista di minoranza" sono destinatari delle raccomandazioni formulate da Consob con comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Le liste dovranno essere presentate presso la sede sociale in Milano, Piazza Diaz, 6 entro il 16 aprile 2018.

Il deposito delle liste per la nomina del Collegio Sindacale può inoltre essere effettuato mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata "giglio@arubapec.it", ai sensi dell'art. 144-sexies del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "Regolamento Emittenti").

Nel caso di presentazione delle liste a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere trasmessa anche copia di un valido documento di identità dei presentatori.

La titolarità della quota di partecipazione complessivamente detenuta dai Soci che presentano la lista è attestata, mediante invio alla Società da parte dell'intermediario abilitato alla tenuta dei conti della comunicazione prevista dall'art. 23 del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008 (come successivamente modificato) (il "Regolamento Congiunto"), anche successivamente al deposito della lista, purché almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, ossia entro il 20 aprile 2018. Si ricorda che la titolarità di detta quota di partecipazione è determinata avuto riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Ai sensi dell'art. 144-sexies, comma 5, del Regolamento Emittenti, nel caso in cui, alla scadenza del termine per la presentazione delle liste come sopra indicato (16 aprile 2018 ore 12:00), sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da Soci tra cui sussistano rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e regolamentare pro tempore vigente, possono essere presentate liste fino al terzo giorno successivo a tale data e quindi entro (e non oltre) le ore 12:00 del 19 aprile 2018 (la "Riapertura del Termine"); in caso di Riapertura del Termine la soglia minima per la presentazione delle liste è ridotta alla metà e sarà quindi pari all' 1,25% del capitale sociale. In caso di riapertura del Termine, la comunicazione di cui all'art. 23 del Regolamento Congiunto potrà essere inviata alla Società entro il 20 aprile 2018.

Le liste devono essere corredate, ferma ogni eventuale ulteriore disposizione anche regolamentare pro tempore vigente: (i) delle informazioni relative all'identità dei Soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; la titolarità della partecipazione complessivamente detenuta è attestata, anche successivamente al deposito delle liste, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente; (ii) di una dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi dell'art. 148, comma 2, del TUF e della disciplina anche regolamentare pro tempore vigente; (iii) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato incluso nelle liste; (iv) delle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria

responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per le rispettive cariche; nonché (v) dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi eventualmente ricoperti presso altre società. Il deposito, effettuato conformemente a quanto sopra, è valido anche per la seconda convocazione. La lista presentata senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra, sarà considerata come non presentata.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Le liste saranno altresì soggette alle forme di pubblicità prescritte dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente. In particolare, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (ossia 20 aprile 2018) le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.

Tuttavia, in caso di Riapertura del Termine ai sensi dell'art. 144-sexies, comma 5, del Regolamento Emittenti, al fine di contemperare l'esigenza primaria di garantire il diritto di presentazione delle liste da parte dei soci con l'esigenza del mercato di avere tempestiva conoscenza dei Soci presentatori e dei candidati proposti, le liste presentate per la nomina del Collegio Sindacale saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento dopo il 20 aprile 2018.

Modalità di nomina del Collegio Sindacale

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due membri effettivi ed uno supplente;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata (ai sensi dell'art. 148, comma 2, del TUF e della disciplina anche regolamentare pro tempore vigente) in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui al precedente punto a), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un membro effettivo e l'altro membro supplente.

In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età. Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano eletti.

La presidenza del Collegio Sindacale sarà attribuita ai sensi delle disposizioni normative pro tempore vigenti. Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle Assemblee per le quali è presentata un'unica lista oppure è votata una sola lista; in tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.

L'Assemblea sarà tenuta, inoltre, a determinare la retribuzione dei Sindaci effettivi, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

* * * * *

Punto 4 all'ordine del giorno

Incarico di revisione legale dei conti. Modifica del periodo del mandato novennale già conferito dall'assemblea del 1 dicembre 2017

Signori Azionisti,

con riferimento all'incarico di revisore legale dei conti ex art. 14 e 16 D.Lgs 39/2010 per il periodo 2017-2025 conferito alla società EY S.p.A. dall'Assemblea degli azionisti del 1 dicembre 2017, in considerazione del protrarsi della procedura di passaggio dal mercato AIM al mercato MTA, segmento STAR, che si è concluso in data 20 marzo 2018, si rende necessario modificare la decorrenza del periodo di riferimento dal 2017-2025 al 2018-2026 perché solo successivamente all'ammissione a quotazione delle azioni della Società al mercato MTA decorrono gli obblighi di revisione ex art. 14 e 16 D.Lgs 39/2010.

Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione invita pertanto la convocata Assemblea a deliberare che l'incarico di revisore legale dei conti ex art. 14 e 16 D.Lgs 39/2010 per il periodo 2017-2025 conferito alla società EY S.p.A è conferito per il periodo 2018-2026.